



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 84 Del 09-07-2026

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CELLAMARE" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **luglio** alle ore **13:10**, nella Residenza Municipale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.-Ass.
Vurchio Gianluca	Sindaco	P
Di Gioia Francesco	Vice Sindaco	A
Deflorio Angela	Assessore	P
Digioia Nicola	Assessore	P
Mariani Niela	Assessore	P

presenti n. **4**

assenti n. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. a) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Russi Antonio.

Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che la seduta si è svolta in forma mista con la partecipazione in presenza del Sindaco Vurchio Gianluca e dell'Assessore Deflorio Angela e il collegamento in videoconferenza degli Assessori Digioia Nicola e Mariani Nicla con il Segretario Comunale. Assente Assessore Di Gioia Francesco.

Premesso che:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11-bis, D. Lgs. n. 118/2011, in particolare, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3 le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.2 le società controllate (come definite dall'art. 11-quater del D.lgs. n. 118/2011) dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.3 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la

definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Perimetro di consolidamento" nei casi di irrilevanza:

- a) quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
- b) quando le quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso di affidamento diretto dei servizi;
- c) quando risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Dato atto che, con il Decreto del MEF dell'11 agosto 2017, sono state introdotte alcune modifiche, quali:

- a) la soglia di irrilevanza è scesa dal 10% al 3% con riferimento agli enti e le società i cui bilanci presentano, per ciascuno dei parametri previsti dal principio contabile 4/4 (totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici), valori inferiori alla predetta soglia, rispetto ai corrispondenti valori della Capogruppo. In presenza di un patrimonio netto negativo, l'irrilevanza deve essere determinata con riferimento solo al totale dell'attivo e al totale dei ricavi caratteristici. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata non solo in riferimento al singolo ente o società, ma anche con riferimento all'insieme degli enti e delle società i cui singoli bilanci risultano irrilevanti: la sommatoria dei dati dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei tre parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai corrispondenti valori della Capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore pari o superiore al 10%, la Capogruppo deve individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza, ad una incidenza inferiore al 10%;
- b) impossibilità di applicare il criterio dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento, a decorrere dal 2017, agli enti e alle società totalmente partecipati dalla capogruppo, alle società in house e agli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Rilevato come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato:

- 1. il Gruppo amministrazione pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2. il perimetro di consolidamento del bilancio, considerando come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del GAP nei casi di:
 - a. irrilevanza (incidenza inferiore al 3% di tutti i parametri inerenti: il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);
 - b. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

- c. quando le quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso di affidamento diretto dei servizi;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Perimetro di consolidamento, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Dato Atto che alla data del 31/12/2025 il Comune di Cellamare detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

	Denominazione	Classificazione	Quota di partecipazione
1	AESS	Ente strumentale partecipato	0,435%
2	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Società partecipata	0,027%

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Considerato il Dm 11 agosto 2017, recante il settimo correttivo al d.lgs n.118/2011, che ha stabilito l'obbligo di consolidare con:

- tutti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- le società in house;
- e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto (quindi senza gara) da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Si ricorda, inoltre, che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea,

- pari o superiore al 20%
- oppure al 10% se trattasi di società quotata.

Viene superata così la disciplina valida nel periodo transitorio 2015-2017 secondo cui rientravano nel gruppo delle amministrazioni pubbliche solo con le società a totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali da parte dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel Gap non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società (art. 2, comma 3.2 dell'allegato 4/4).

Ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza per il Comune di Cellamare i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2025, come da allegati alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29/04/2026, sono i seguenti:

Voce	Dati del Comune di Cellamare al 31/12/2025	Soglia di irrilevanza in riferimento al singolo ente o società (3%)	Soglia di irrilevanza in riferimento all'insieme degli enti o società (10%)
Totale dell'attivo	328.149.491,30	9.844.484,74	32.814.949,13
Patrimonio Netto	26.540.813,85	796.224,42	2.654.081,39
Ricavi caratteristici	4.978.099,28	149.342,98	497.809,93

Acquisiti i bilanci consuntivi anno 2025 delle società nelle quali l'ente detiene partecipazioni e allegati alla presente deliberazione.

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Cellamare per l'anno 2025, secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono Organismi Strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n.118/2011:

Organismo Strumentale	% di partecipazione del Comune	GAP (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Non ricorre la fattispecie				

2.constituiscono Enti Strumentali Controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1 del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente Strumentale Controllato	% di partecipazione del Comune	GAP (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Non ricorre la fattispecie				

3.constituiscono Enti Strumentali Partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2 del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipazione comune	GAP (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
AESS	0,435%	SI	NO	Il Comune di Cellamare detiene una quota di partecipazione inferiore al 1%. Non esercita il controllo analogo congiunto con gli altri associati nei confronti dell'AESS in ragione sia della quota di partecipazione posseduta (inferiore al 1%) e sia della qualifica di "socio ordinario" assunta con l'adesione all'Agenzia rispetto ai soci fondatori, che determina una differenziazione del peso dei voti e dei poteri concreti di incidenza in Assemblea e nel Comitato di indirizzo e controllo. Il Comune di Cellamare non ha proceduto all'affidamento dell'acquisto di beni e servizi per il tramite dell'Associazione alla data del 31/12/2025. (esclusione confermata anche dalla deliberazione della Corte dei Conti Puglia n. 6/2025/VSG)

4. costituiscono Società Controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quater* del d.Lgs. n. 118/2011:

Società Controllata	% di partecipazione del Comune	GAP (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Non ricorre la fattispecie				

5. costituiscono Società Partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quinqies* del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Società/attività svolta	% partecipazione comune	GAP (si/no)	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Acquedotto Pugliese S.p.A.	0,027%	SI	SI	La società rientra sia nel GAP sia nel perimetro di consolidamento in quanto società in house

Ritenuto conseguentemente di definire i due elenchi degli organismi, degli enti e delle società incluse:

- nel **Gruppo Amministrazioni Pubbliche (Gap)**
- e nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2025:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 2025

ND	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Gap (SI/NO)
1	AESS	Ente strumentale partecipato	0,435%	SI
2	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Società partecipata	0,027%	SI

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2025:

ND	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Consolidamento (SI/NO)
1	AESS	Ente strumentale partecipato	0,435%	NO
2	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Società partecipata	0,027%	SI

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica 2025** del Comune di Cellamare:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 2025

ND	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Gap (SI/NO)
1	AESS	Ente strumentale partecipato	0,435%	SI
2	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Società partecipata	0,027%	SI

2) di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società rientranti nel **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2025, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2025:

ND	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione	Consolidamento (SI/NO)
2	Acquedotto Pugliese S.p.A.	Società partecipata	0,027%	SI

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 09-07-2026

IL Sindaco PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vurchio Gianluca

Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N.84 DEL 08-07-2026

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CELLAMARE" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**.

Data: 08-07-2026

Il Responsabile del servizio
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N.84 DEL 08-07-2026

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CELLAMARE" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**.

Data: 08-07-2026

Il Responsabile del servizio Finanziario
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 84 Del 09-07-2026

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CELLAMARE" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È AFFISSA all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00), dal **09-07-2026** al **24-07-2026** - Reg. pub. N. **980**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Dott. Russi Antonio

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (Art.125 D.L.gs 267/2000 – Art.14 c. 6 Statuto comunale);

È ESECUTIVA DAL GIORNO 09-07-2026

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.